

omissis

- □ ■ □ -

### **OSSERVA**

A è stato vittima di un incidente cui non ha partecipato con alcuna colpa: trovandosi su un marciapiede con altri amici (in tutto 14 persone) è stato investito da un'auto condotta da un conducente che aveva perso il controllo del mezzo. In conseguenza del violentissimo urto, A ha subito un arresto cardio-circolatorio e riportato gravi lesioni invalidanti, con un'una inabilità totale al lavoro (è invalido civile al 100%). Lo stato patologico ha comportato "un disapprendimento della lettura e della scrittura: egli è rallentato nell'eloquio, scarsamente conscio del contesto in cui si trova (...) e non è in grado di esprimere semplici concetti".

La relazione educativa del 15 febbraio 2011 segnala i plurimi deficit cognitivi, relazionali e motori i quali, però, non impediscono una frequentazione del Centro di sostegno ove si reca settimanalmente e conduce un percorso inteso ad un recupero di capacità cognitive, abilità manuali, autonomie di base.

In sede di esame, A è apparso calmo, privo di qualsiasi segnale di aggressività e serenamente collocato nel contesto familiare (sconvolto dal tremendo incidente).

Valutati tutti gli atti e i documenti, reputa questo giudice che non sussistano gli estremi per coltivare oltre il procedimento di interdizione.

Secondo la giurisprudenza tutelare di questo Tribunale e l'insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. div., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584)

L'amministrazione di sostegno può, in concreto, essere esclusa:

- a) in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
- b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno;
- c) inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede

Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.

Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l'interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l'interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.

Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all'amministratore (v. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).

L'una o l'altra misura non è indifferente.

L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, pure quando racchiusa tra la coltre spessa della patologia invalidante le facoltà mentali.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, che: "*Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona*".

Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, Principio sovrano nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci e come tale deve informare l'intera disciplina introdotta dal Legislatore nazionale.

Orbene, nel caso di specie, l'amministrazione di sostegno si presenta senz'altro più adeguata, anche per la sua duttilità ed elasticità: basti pensare alla concentrazione del potere decisorio in capo al giudice tutelare, quale giudice monocratico, con accelerazione dei tempi di decisione delle istanze del rappresentante (es. alienazioni); diversamente da quanto avviene con l'interdizione (v. art. 375 c.c.). Vi è, poi, che l'amministrazione di sostegno, pronunciata senza la solennità del processo civile e le vesti formali della sentenza è misura di protezione di maggiore "prossimità" rispetto ai familiari del soggetto debole, anche per le forme partecipative alla formazione della misura protettiva che sono quelle camerali.

Quando l'inadeguatezza della interdizione emerge in corso di processo, è il giudice istruttore che può motu proprio cambiare binario, "convertendo" la strada di protezione da tutela in amministrazione di sostegno. Ai sensi dell'art. 418, comma III, c.c., se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, *il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.*

E' dibattuto in giurisprudenza se l'applicazione dell'art. 418 comma III c.c. richieda comunque la pronuncia collegiale a mezzo della sentenza: questo giudice reputa che la tesi non possa essere seguita. Un primo argomento è letterale: l'enunciato normativo espressamente parla di "*giudice nel corso del procedimento di interdizione*" e, dunque, fa riferimento alla figura del magistrato istruttore nella trattazione della procedura. La differenza è voluta: appena poco prima, nel secondo comma dell'art. 418 c.c., viene invece usato il termine "Tribunale" così dovendosi apprezzare l'intenzione del Legislatore di distinguere tra primo caso (comma II: sentenza del Collegio) e secondo caso (comma III: ordinanza del giudice istruttore).

Un secondo argomento, dirompente, è teleologico - funzionale: l'intenzione del Legislatore è quella di evitare alla persona incapace un processo inutile (che si concludere con il rigetto della domanda di interdizione) a discapito delle esigenze impellenti di protezione (rallentate dal dover attendere la pronuncia di rigetto) così proponendosi un meccanismo di *switch* procedimentale, in cui si passa direttamente dal procedimento di interdizione a quello di amministrazione.

A chiarire ogni dubbio, comunque, è lo stesso terzo comma dell'art. 418 c.c.: "*il giudice dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare*". E' chiaro che si tratta di un provvedimento con cui il processo continua ma davanti al giudice tutelare; e il "cambio" può avvenire anche d'Ufficio, circostanza ovviamente incompatibile con la deliberazione per sentenza.

Taluni obiettano che la sentenza sarebbe comunque necessaria per risolvere le eventuali questioni "contenziose", come può anche già accadere solo per le spese di lite dove l'interdicendo, costituitosi, resista alla domanda, o ancora per le eventuali spese di una CTU espletata. L'obiezione non prende in considerazione che: 1) il processo non termina con il provvedimento ex art. 418 c.c. ma continua dinnanzi al giudice tutelare, per effetto della translatio iudicii; 2) il procedimento dinnanzi al G.T., pur celebrato nelle forme camerali, non ripudia affatto provvedimenti sulle spese del processo ove sia emersa la connotazione contenziosa.

Sul piano interpretativo, agli argomenti teleologico - funzionale e psicologico sin qui considerati, va opportunamente aggiunto un argomento apagogico, mettendo in luce a quali assurde conseguenze condurrebbe l'adozione dell'interpretazione avversaria (necessità della sentenza e della pronuncia del Collegio): ritenendo, infatti, sempre necessaria la sentenza del Collegio, onde veicolare una pronuncia ex art. 418 c.c., si provocherebbe, di fatto, una tendenziale duplicazione di giudizi a danno del soggetto debole. In caso di trasmissione diretta, infatti, il processo "continua" dinnanzi al giudice tutelare cosicché questi può utilizzare tutte le prove già assunte e, soprattutto, avvalersi dell'esame dell'interdicendo già tenuto; in caso di trasmissione previa sentenza, invece, gli atti del processo definito con sentenza restano "atti di un altro processo" e, dunque, in linea di principio il giudice tutelare dovrebbe provvedere in riedizione all'esame della persona vulnerabile con evidente *vulnus* alle sue esigenze di essere tutelata dagli effetti negativi del trasporto in Tribunale e dalle conseguenze comunque di svantaggio per subire una nuova udienza.

Si provvede, dunque, come da dispositivo  
Ai sensi dell'art. 418 comma III c.c. questo giudice reputa di dovere adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 c.c.

### **P.Q.M.**

*letti ed applicati gli artt. 418, comma III, 405 c. c.*

**DISPONE** la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, cui rimette i provvedimenti di competenza per la prosecuzione del giudizio

*visti ed applicati gli artt. 405, 418, cod. civ.,*

**DICHIARA** aperta l'amministrazione di sostegno PROVVISORIA in favore di A,  
.....

**NOMINA** amministratore di sostegno provvisorio, il padre, ....., nato ....

**ASSEGNA** all'amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali....

**DISPONE** che all'amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:

#### **A) CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA (art. 409, I, c.c.)**

L'amministratore gestirà il conto e i fondi del beneficiario per far fronte alle spese quotidiane e mensili, quali, a titolo di esempio, abbigliamento, medicinali, cure sanitarie ed eventualmente per corrispondere la retribuzione spettante a badanti ove incaricate: per tale fine, l'amministratore potrà delegare direttamente l'Istituto di credito. L'amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del

beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..)

L'amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell'interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse del beneficiario. L'amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore si sostituirà integralmente al beneficiario nel gestire la pratica avente ad oggetto il risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro dante causa della invalidità e, però, per ogni atto dispositivo del diritto (es. transazione) dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare. E' sin da ora autorizzato a promuovere il giudizio risarcitorio.

**B) CON ASSISTENZA (art. 409, l. c.c.)**

L'amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.

**DISPONE** l'ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all'amministratore l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa. Il beneficiario non può sottoscrivere mutui o altri finanziamenti se non con la sottoscrizione dell'amministratore; non può consentire a locazioni o comodati, se non con la firma dell'amministratore. Non può svolgere operazioni di reimpiego capitali.

**ORDINA** all'amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di marzo di ogni anno, circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.

*Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l'amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.*

*Visto l'art. 405, comma VI, c.c.*

**MANDA** alla cancelleria per l'annotazione dell'odierno decreto nell'apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

*Visto l'articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,*

**MANDA** alla cancelleria affinché si provveda all'iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.

**FISSA** per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del ..

Manda all'amministratore di notificare il decreto al beneficiario.

**DECRETO** immediatamente esecutivo

*Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

**DISPONE** che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi

esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

**DISPONE** che la cancelleria comunichi l'odierno decreto alle parti e al Pubblico Ministero e manda sempre alla cancelleria di curare la trasmissione del fascicolo al giudice tutelare e cancellare la causa dal Ruolo degli Affari Civili.

**Varese li 16 febbraio 2011**

**IL GIUDICE  
dott. Giuseppe Buffone**

II CASO.it